

TI_GERICHTE 16.2022.11 vom 22. September 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-09-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2022.11

FR: TI_GERICHTE 16.2022.11 du 22 septembre 2022

IT: TI_GERICHTE 16.2022.11 del 22 settembre 2022

Regeste

Contratto d'inserzione di un annuncio: assenza ingiustificata della parte convenuta all'udienza di conciliazione - diritto di replica

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate, giusta l'art. 212 cpv. 1 CPC, da un Giudice di pace o da un Giudice di pace supplente in veste di autorità di conciliazione sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3^a edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 28 aprile 2022. Datato 6 maggio 2022 ma impostato il 7 maggio successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

E. 2

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.

E. 2.4

con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

E. 3

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace supplente, ricordato che l'istante ha chiesto di giudicare la controversia in applicazione dell'art. 212 CPC, ha ritenuto tardive le osservazioni spontanee presentate dalla convenuta il 5 aprile 2022. Egli ha tuttavia soggiunto che “comunque non contestano la sostanza della pretesa dell'istante” e che [diversamente da quanto preteso dalla convenuta] “l'istante nemmeno pretende il rimborso delle spese esecutive”. Premesso ciò, il primo giudice dopo avere accertato che su richiesta della convenuta l'istante aveva pubblicato un'inserzione sul quotidiano _____ del 25 settembre 2020 ma che la convenuta, malgrado i solleciti, non aveva pagato tale prestazione, ha accolto l'istanza e obbligato la convenuta a versare complessivi fr. 186.65

(fr. 136.65 per fattura e fr. 50.– per spese amministrative).

E. 4

La reclamante rimprovera al Giudice di pace supplente di avere ritenuto tardive le sue osservazioni del

E. 5

Le spese processuali seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza , l'istante non essendo stata chiamata a presentare osservazioni al reclamo. Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.